

(N. 2597)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 1° ottobre 1952 (V. Stampato N. 2870)*

**presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale  
(RUBINACCI)**

**di concerto col Ministro dell'Interno  
(SCELBA)**

**col Ministro di Grazia e Giustizia  
(ZOLI)**

**col Ministro delle Finanze  
(VANONI)**

**col Ministro *ad interim* del Tesoro  
(PELLA)**

**e col Ministro dell'Industria e Commercio  
(CAMPILLI)**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 10 OTTOBRE 1952

---

Integrazioni e modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 1946, n. 426,  
sulla soppressione dell'Ente nazionale della cooperazione.

---

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Le operazioni di liquidazione dell'Ente nazionale per la cooperazione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 426, dovranno esser chiuse entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Se, trascorso tale termine, le operazioni stesse non fossero ultimate, esse verranno assunte direttamente dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, il quale vi provvederà a mezzo di un proprio funzionario di grado non inferiore al sesto, assistito dal Comitato di sorveglianza.

Per lo svolgimento dei suoi compiti il predetto funzionario seguirà, in quanto applicabili, le norme dei decreti legislativi luogotenenziali 23 novembre 1944, n. 369, e 9 aprile 1946, n. 426.

## Art. 2.

Il Comitato di sorveglianza previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 426, è composto di cinque membri di cui due nominati in rappresentanza rispettivamente del Ministero del tesoro e del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno scelto fra i creditori e due designati dalle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo riconosciute.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

## Art. 3.

L'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 426, è sostituito dal seguente:

« Alla devoluzione dei beni rimasti disponibili dopo il pagamento dei creditori si fa luogo con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per l'industria e il commercio, per l'interno, per le finanze e per il tesoro, sentita la Commissione centrale delle cooperative, in favore di enti che perseguono fini di incremento della cooperazione e di società cooperative ».

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.